

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 15.7.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15 luglio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 821 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PINATTI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con ricorso n. 821 del 05.03.2016 la Società ASD Aquileia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Pinatti Stefano, nato il 27.08.1998. Con delibera in C.U. 9/E del 05.05.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento della somma di € 2.086,70, di cui € 1.626,00 in favore della Società ASD Aquileia a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 460,70 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 24.05.2016, la Società ASD Pro Cervignano Muscoli ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere essa tesserato il calciatore Pinatti in regime di trasferimento temporaneo sino al 30.06.2016 dalla Società ASD Strassoldo, effettiva titolare del primo tesseramento pluriennale.

La ASD Aquileia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 15 luglio 2016, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Stefano Pinatti è stato tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 con vincolo pluriennale, con decorrenza dal 15.07.2015, per la ASD Strassoldo e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 28.08.2015, alla ASD Pro Cervignano Muscoli.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Và infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD Strassoldo, sia la ASD Pro Cervignano Muscoli, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente 3^a Categoria per la ASD Strassoldo e Promozione per la ASD Pro Cervignano Muscoli.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2015/2016, emerge che se la ASD Pro Cervignano Muscoli avesse tesserato il calciatore per l'intera stagione sportiva 2015/2016, il premio da corrispondere in favore della ASD Aquileia, quale penultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 2.168,00 (essendo l'obbligata iscritta al Campionato di Promozione). Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD Strassoldo ammontante ad € 542,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^a Categoria), sicché la ASD Pro Cervignano Muscoli è tenuta a corrispondere la somma di € 1.626,00, vale a dire lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell'art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Pro Cervignano Muscoli e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 204 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 818 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PANEK CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.

Con ricorso n. 818 del 05.03.2016 la Società ASD Aquileia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Paneck Christian, nato il 07.11.1998.

Con delibera in C.U. 9/E del 05.05.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Pro Cervignano Muscoli al pagamento della somma di € 902,43, di cui € 704,60 in favore della Società ASD Aquileia a

titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 197,83 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 24.05.2016, la Società ASD Pro Cervignano Muscoli ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere essa tesserato il calciatore Paneck in regime di trasferimento temporaneo sino al 30.06.2016 dalla Società ASD Strassoldo, effettiva titolare del primo tesseramento pluriennale.

La ASD Aquileia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 15 luglio 2016, è infondato e v'è, quindi, rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Christian Paneck è stato tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 con vincolo pluriennale, con decorrenza dal 15.07.2015, per la ASD Strassoldo e solo successivamente trasferito (temporaneamente), dal 28.08.2015, alla ASD Pro Cervignano Muscoli.

La fattispecie rientra, quindi, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 96 NOIF il quale prevede che "qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

V'è infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell'obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l'obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la ASD Strassoldo, sia la ASD Pro Cervignano Muscoli, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente 3^a Categoria per la ASD Strassoldo e Promozione per la ASD Pro Cervignano Muscoli.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2015/2016, emerge che se la ASD Pro Cervignano Muscoli avesse tesserato il calciatore per l'intera stagione sportiva 2015/2016, il premio da corrispondere in favore della ASD Aquileia, quale penultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 923,10 (essendo l'obbligata iscritta al Campionato di Promozione). Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD Strassoldo ammontante ad € 217,20 (in quanto iscritta al Campionato 3^a Categoria), sicché la ASD Pro Cervignano Muscoli è tenuta a corrispondere la somma di € 705,90, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell'art. 96 NOIF e che, per mero errore materiale, è stato indicato in € 704,60. Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Pro Cervignano Muscoli e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N. 207 DELLA SOCIETÀ USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 SRL PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA SPETTANTE AL 50% DELLA GARA CALCIO LECCO 1912 SRL - USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL VALEVOLE PER LA GARA FINALE PLAY – OFF - GIRONE B – CAMPIONATO SERIE D DEL 22.5.2016 – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, vista la domanda cautelare proposta dalla Società USD 1913 Seregno Calcio Srl, con la quale, in relazione al preteso mancato pagamento della somma di € 2.686,65 (Euro duemilaseicentottantasei/65) a titolo di saldo della quota di incasso ad essa spettante della gara Calcio Lecco 1912 Srl - USD 1913 Seregno Calcio Srl del 22.5.2016, è stata chiesta l'emanazione di non meglio precisate "misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione in merito"; stante la genericità della richiesta e ritenuto altresì che la ricorrente neppure ha dedotto le ragioni del pregiudizio imminente e irreparabile, con conseguente insussistenza dei presupposti per la invocata tutela cautelare; ciò premesso; dichiara inammissibile il ricorso della USD 1913 Seregno Calcio Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

4) RECLAMO N° 209 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COMMITANTE VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo datato 20.02.2016 il Sig. Commitante Vincenzo ha adito la Commissione Accordi Economici LND rivendicando nei confronti della USD Novese Srl la somma di €2.337,25 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto dalla suddetta Società in virtù dell'accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in data 23.10.2015 per la stagione sportiva 2015/2016.

Con delibera pubblicata con C.U. n. 368 del 13.6.2016 la Commissione Accordi Economici LND, dopo aver constatato che la documentazione prodotta in atti offriva decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, sia l'ammontare della somma pretesa, ha accolto la domanda del Sig. Commitante Vincenzo e quindi ha condannato USD Novese Srl al pagamento in suo favore dell'importo di €2.337,25. Con reclamo del 20.06.2016 la USD Novese Srl ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D., sostenendo che "da un controllo effettuato, tra contratto depositato presso la Lega competente e ricevute di pagamento regolarmente firmate dal Commitante, l'importo da corrispondere allo stesso è inferiore, ma in seguito ad una verifica ispettiva della Guardia di Finanza di Novi Ligure, che acquisiva la documentazione contabile della Società, al momento non si è in grado di produrre

documenti contabili in merito per dimostrare quanto asserito ma si riserva di farlo nel giorno in cui sarà fissata la discussione, ove la USD Novese chiede di essere ascoltata”.

Il Sig. Commitante Vincenzo controdeduceva, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS e, nel merito, la sua infondatezza.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 15.07.2016.

Il reclamo si appalesa del tutto generico e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 6, CGS.

Di fatto, è sufficiente rilevare come nessun rilievo specifico venga mosso alla decisione di primo grado e come del tutto generico sia rimasto il riferimento ad una presunta verifica ispettiva della Guardia di Finanza che avrebbe impedito la produzione di documenti. Peraltro la reclamante, che pure aveva chiesto di essere ascoltata, neppure si è presentata all'udienza fissata per la discussione del reclamo.

Ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl.

Liquida le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 210 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PONSAT GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo inviato a mezzo pec il 20 giugno 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 13 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Ponsat Giuseppe del complessivo importo di € 1.357,22 a titolo di residuo del compenso globale lordo previsto dall'accordo economico sottoscritto il 1° settembre 2014 per la stagione sportiva 2014/2015.

La reclamante sostiene che, da un controllo effettuato, tra l'accordo depositato e le ricevute di pagamento regolarmente firmate dal Ponsat, l'importo da corrispondere sarebbe inferiore; sostiene tuttavia, a seguito di verifica dalla Guardia di Finanza di Novi Ligure che aveva acquisito la documentazione contabile della Società, di non essere in grado, al momento, di produrre documentazione a sostegno.

La stessa si riserva, comunque, di depositare la documentazione nel giorno fissato per la discussione del reclamo, chiedendo espressamente, a tal fine, di essere ascoltata.

Il calciatore Ponsat ha regolarmente controdedotto eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS e la mancata allegazione di qualsiasi documentazione a supporto da parte della Società reclamante e, nel merito, la infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto e la condanna di essa reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria nonché alle spese del procedimento.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 15 luglio 2016.

Il reclamo è manifestatamente inammissibile.

Evidente difatti è la estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata.

Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, restando irrilevante, perché rimasta a livello di mera enunciazione, la presunta acquisizione forzosa della documentazione contabile da parte della Guardia di Finanza.

A ciò si aggiunga che la reclamante neppure è comparsa all'udienza del 15 luglio 2016, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta con il reclamo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl.

Liquida le spese di soccombenza in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VINCI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo del 20 giugno 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 13 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Vinci Alessandro del complessivo importo di € 2.132,77 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di € 8.800,00 previsto dall'accordo economico del 1° settembre 2014 stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante Società sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto il saldo ancora dovuto al calciatore non risulterebbe di € 2.137,77, ma una non meglio precisata somma inferiore, come risulterebbe da asserite ricevute di pagamento che la Società si riserva di produrre in quanto al momento indisponibili perché acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un controllo.

Il calciatore Vinci ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza del gravame.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 15 luglio 2016.

Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare come dovuta la somma riconosciuta dall'organo di primo grado in favore del calciatore, ma non specifica l'importo che comunque sarebbe residuo, né indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea.

Tutte le doglianze della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale, ivi compresa la presunta acquisizione documentale da parte della Guardia di Finanza e che è rimasta a livello di mera enunciazione.

Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all'art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società USD Novese Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

7) RECLAMO N° 218 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OUSMANE DIOP, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo notificato in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata a/r, il calciatore Ousmane Diop adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società SSD Chieti Calcio a rl al pagamento in suo favore della somma di € 2.779,38 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti, relativo alla stagione sportiva 2015/2016.

Precisava il calciatore che, in data 16.12.2015, lo stesso era stato svincolato dalla Società e che per l'attività svolta sino a quella data, avrebbe dovuto percepire l'importo di € 5.279,38 in ragione del periodo di effettivo tesseramento dal 1.9.2015 al 16.12.2015, laddove invece, fino a quel momento, gli erano stati corrisposti solamente € 2.500,00.

Si costituiva la Società facendo pervenire le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, eccependo, in primo luogo, che nell'accordo economico era indicato l'importo lordo, laddove invece al calciatore spettava solo il netto; in secondo luogo che, pur risultando l'accordo economico decorrente dal 1.9.2015, il tesseramento era stato effettuato solo il 10.9.2015 in quanto il calciatore aveva ritardato la presentazione del proprio certificato di residenza, necessario per il tesseramento medesimo. Chiedeva pertanto che, in ogni caso, nel calcolo dell'importo dovuto, non si tenesse conto dei primi 9 giorni di settembre.

La C.A.E. ritenendo le eccezioni sollevate dalla Società infondate, con il provvedimento oggetto di impugnazione, accoglieva *in toto* la domanda del calciatore, condannando la SSD Chieti Calcio a rl al pagamento dell'importo richiesto di € 2.779,38. L'organo di primo grado, difatti, da un lato riteneva irrilevante la data di tesseramento rispetto alla pattuizione economica liberamente accettata dalle parti, dall'altro evocava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere sempre liquidati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 20.6.2016, la Società SSD Chieti Calcio a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 368 del 13 giugno 2016.

La Società, a sostegno dell'impugnazione, ripropone le medesime eccezioni svolte nelle controdeduzioni di primo grado.

In particolare, la SSD Chieti Calcio a rl insiste nel ritenere l'accordo economico valido ed efficace solo a decorrere dalla data di tesseramento (10.9.2015), con la conseguenza che al calciatore non spetterebbero € 444,06 corrispondenti appunto ai primi 9 giorni di settembre.

Inoltre, la Società ribadisce che gli emolumenti previsti nell'accordo economico sono indicati al lordo, mentre al calciatore spettano i soli importi netti, sicché essa SSD Chieti Calcio a rl si

riconosce debitrice del calciatore della minor somma di € 1.717,92, fermo restando il versamento successivo di € 617,04 “agli organi competenti secondo le modalità della legislazione fiscale vigente in materia”

Il calciatore Ousmane Diop ha presentato rituali controdeduzioni con le quali rileva che la Società era perfettamente consapevole, al momento della sottoscrizione dell'accordo economico, della mancanza della documentazione completa per il tesseramento ma che, ciò nonostante, aveva liberamente e conclusivamente accettato la decorrenza dell'accordo economico.

Inoltre, ha precisato che la domanda era stata correttamente spiegata al lordo delle ritenute fiscali, in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e dello stesso Tribunale Federale e che la Società avrebbe potuto sottrarsi alla condanna al pagamento del “lordo” solo dimostrando l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute effettivamente dovute. Ha quindi concluso per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo, discusso nella riunione del 15-7-2016, è infondato e deve essere rigettato in quanto entrambi i motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, si ritiene di dover condividere la motivazione con cui la Commissione Accordi Economici L.N.D., in presenza di una diversa data di tesseramento rispetto a quella di decorrenza dell'accordo economico, attribuisce prevalenza a quest'ultima, posto che appare evidente come, al momento della sottoscrizione dell'accordo economico, la Società fosse perfettamente consapevole che a quella data il tesseramento ancora non era intervenuto, ciò nonostante, accettando i termini dell'accordo medesimo.

Fermo restando, pertanto, che al calciatore devono essere riconosciuti gli emolumenti spettanti a decorrere dal 1° settembre 2015 così come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame.

La Società reclamante, difatti, opera un'evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l'accordo economico ed il diverso rapporto d'imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti.

In tal senso è univoca la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, si rileva come la sentenza gravata abbiamo correttamente indicato nel suo dispositivo l'importo lordo dovuto al calciatore.

Infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata, emerge con tutta evidenza come il conteggio delle ritenute fiscali esuli dalle competenze del giudicante, in quanto lo stesso - peraltro - non è in possesso degli strumenti necessari alla loro quantificazione.

In ogni caso, la SSD Chieti Calcio a rl - negli atti di causa - si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Ousmane Diop, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità dell'impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, in quanto espressamente richieste.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 219 DELLA SOCIETÀ SSD CHIETI CALCIO ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Con reclamo notificato in data 14.03.2016 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Domenico Suriano adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società SSD Chieti Calcio a rl al pagamento in suo favore della somma di € 3.922,54 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti, relativo alla stagione sportiva 2015/2016.

Precisava il calciatore che, in data 17.12.2015, lo stesso era stato svincolato dalla Società e che per l'attività svolta sino a quello data, avrebbe dovuto percepire l'importo di € 7.522,54 (di cui € 6.418,32 per le mensilità di settembre, ottobre e novembre 2015 ed € 1.104,22 per il periodo dal 1 al 16 dicembre 2015), laddove invece, fino a quel momento, gli erano stati corrisposti solamente € 3.600,00.

Si costituiva la Società facendo pervenire le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il parziale rigetto della domanda avversaria, eccependo, in primo luogo, che nell'accordo economico era indicato l'importo lordo, laddove invece al calciatore spettava solo il netto; in secondo luogo, che il calciatore risultava svincolato a far data dal 1° dicembre 2015 e non dal 16 dicembre 2015, come dimostrato da una presunta dichiarazione del calciatore resa su un giornale locale.

La C.A.E. ritenendo le eccezioni sollevate dalla Società infondate, con il provvedimento oggetto di impugnazione, accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la SSD Chieti Calcio a rl al pagamento dell'importo richiesto di € 3.922,54. L'organo di primo grado, difatti, non riteneva sufficientemente provata la circostanza dedotta dalla Società secondo cui il calciatore si sarebbe svincolato il 1° dicembre 2015 ed evocava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti devono essere sempre liquidati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 20.6.2016, la Società SSD Chieti Calcio a rl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata

delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 368 del 13 giugno 2016.

La Società, a sostegno dell'impugnazione, ripropone le medesime eccezioni svolte nelle controdeduzioni di primo grado.

In particolare, la SSD Chieti Calcio a rl insiste nell'indicare quale data di svincolo del calciatore il 1°.12.2015, rilevando che dopo tale data costui non sarebbe stato più convocato e rinvia all'estratto del quotidiano "Il Centro" (già prodotto in primo grado) dal quale si evincerebbe che il calciatore, in data 2.12.2015, avrebbe testualmente dichiarato: "vado via senza rancori"; inoltre, la Società ribadisce che gli emolumenti previsti nell'accordo economico sono indicati al lordo, mentre al calciatore spettano i soli importi netti, sicché essa SSD Chieti Calcio a rl si riconosce debitrice del Suriano della minor somma di € 1.800,00, pari all'importo netto dovuto sino alla data dell'1.12.2015, fermo restando il versamento successivo di € 1.108,32 "agli organi competenti secondo le modalità della legislazione fiscale vigente in materia".

Il calciatore Domenico Suriano ha presentato rituali controdeduzioni con le quali rileva come il suo svincolo era stato formalizzato il giorno 16.12.2015 e solo da tale data, pertanto, lo stesso doveva considerarsi valido ed efficace. Inoltre, ha precisato che la domanda era stata correttamente spiegata al lordo delle ritenute fiscali in quanto queste ultime, in virtù del c.d. "principio di cassa", possono essere calcolate solo al momento dell'effettiva percezione, potendo solo in quel momento tenersi conto degli importi eventualmente già percepiti nel corso dell'anno solare di riferimento.

Il reclamo, discusso nella riunione del 15-7-2016, è infondato e deve essere rigettato in quanto entrambi i motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, si ritiene corretto quanto dedotto dal calciatore in merito alla data di validità ed efficacia dello svincolo, che tale può ritenersi solo nel momento in cui viene formalizzato. Nel caso specifico, alcun rilievo può attribuirsi né ad una dichiarazione rilasciata ad un quotidiano, del tutto vaga e generica, dalla quale si potrebbe al massimo evincere una mera intenzione del calciatore; né alla circostanza secondo cui il Suriano, nel periodo intercorso tra il 1° ed il 16 dicembre 2015, non sarebbe mai stato convocato, restando la convocazione atto meramente discrezionale della Società.

Fermo restando, pertanto, che al calciatore devono essere riconosciuti gli emolumenti spettanti a tutto il 16 dicembre 2015 così come correttamente statuito dalla Commissione Accordi Economici L.N.D., risulta altresì infondato anche il secondo motivo di gravame.

La Società reclamante, difatti, opera un'evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l'accordo economico ed il diverso rapporto d'imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti.

In tal senso è univoca la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, si rileva come la sentenza gravata abbiamo correttamente indicato nel suo dispositivo l'importo lordo dovuto al calciatore.

Infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata, emerge con tutta evidenza come il conteggio delle ritenute fiscali esuli dalle competenze del giudicante, in quanto lo stesso - peraltro - non è in possesso degli strumenti necessari alla loro quantificazione.

In ogni caso, la SSD Chieti Calcio a rl - negli atti di causa - si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Suriano, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento.

Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità dell'impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, in quanto espressamente richieste.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della SSD Chieti Calcio a rl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

Liquida le spese di soccombenza in favore del calciatore in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori di legge, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 4 agosto 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio